



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 01 del 16/11/2017

**Ricorso dell'atleta MANGINI ALESSIA per lo scioglimento del vincolo dalla Società PALLAVOLO PIOVE (Cod. Fipav 06.024.0024)**

**La Commissione Tesseramento composta da:**

<b>Sig. Pietro Bianzale</b>	<b>(Presidente)</b>
<b>Avv. Andrea Canzian</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Avv. Silvia Ruffato</b>	<b>(Assistente)</b>
<b>Avv. Diego Bucci</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Sig.ra Linda Fulciniti</b>	<b>(Segretaria)</b>

\*\*\*\*\*

**Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Mangini Alessia, esaminata la documentazione allegata al medesimo, sentite le deduzioni d'udienza formulate da parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 13 novembre 2017 per la discussione di merito.**

**PREMESSO CHE**

- Con lettera raccomandata A.R. del 23.09.2017, regolarmente ricevuta in data 28.09.2017, l'Atleta Mangini Alessia chiedeva, in via amichevole, alla Società Pallavolo Piove il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, che la società non riscontrava.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 17.10.2017 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, rappresentando i seguenti motivi di svincolo: 1 – mancata iscrizione del sodalizio per la corrente stagione sportiva ai campionati giovanili; 2 – possibilità di continuare la propria crescita tecnica presso altri sodalizi.
- Controparte non si costituiva nel procedimento.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 01 del 16/11/2017**

- Dopo avere sentito la ricorrente, la quale rappresentava di non aver ricevuto, per la presente stagione sportiva, la convocazione e/o la richiesta di visita medica sportiva la causa veniva trattenuta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e, quindi, merita accoglimento.

La CTA ha verificato la mancata iscrizione del sodalizio ad alcuno dei campionati giovanili in essere, risultando iscritto esclusivamente al campionato di Terza Divisione. Per sua natura tale campionato non presenta particolari qualifiche di carattere tecnico e/o limiti di età, per cui non appare allo stato che la Società sia intenzionata a curare la crescita sportiva degli Atleti di giovane età, quale la ricorrente; a riconferma di tale disinteresse la mancata adesione al presente procedimento da parte del sodalizio, che non ha neppure presentato alcun scritto difensivo, nonché la mancata convocazione e richiesta di visita medica sportiva.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del vincolo e dispone la restituzione della tassa versata dall'Atleta.

Affissione all'Albo il 16 novembre 2017

f.to la Segretaria  
Linda Fulciniti

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale